



ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Scuole dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Alleronona (TR) - c.f. 90009740557
Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497
Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it
internet: www.icoallerona.edu.it

A tutti i docenti
agli alunni e alle famiglie della
classe terza di Scuola Secondaria di I grado

Alleronona, 03 giugno 2021

CIRCOLARE N. 317

OGGETTO: DOCUMENTO INTRODUTTIVO ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE

Premessa

L'alunno, al termine del triennio, sostiene l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, volto a verificare il livello di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, anche in funzione orientativa.

È necessario, pertanto, riservare particolare attenzione a questa fase finale del ciclo di istruzione.

Con l'avvento della Pandemia, l'Esame in questione ha subito delle modifiche rispetto alla normativa previgente ed è ora regolato da specifici presupposti normativi e regolamentari.

In ogni caso, e questo deve restare il presupposto di partenza, fin dalla Circolare 28 del 15 marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni si evince che la scuola:

1. pone al centro l'alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione;
2. mette in primo piano l'obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
3. opera per l'inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana;
4. tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo;
5. verifica con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni Nazionali;
6. si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo.

1. Quadro normativo di riferimento

- Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri 27 marzo 2008;
- Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) del 29 aprile 2008;
- DPR 122/2009 per quanto non abrogato dalla normativa vigente;
- Validità dell'anno scolastico (CM N. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011);
- D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Artt. 5, 6 e 8.
- DM 741/2017
- DM 742/2017
- NOTA MIUR 10.10.2017, N. 1865

Oltre a questo quadro previgente, si operano le necessarie modifiche e integrazioni date dall' O.M. n. 52 del

03 marzo 2021

2. Documentazione

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della seguente documentazione:

1. La relazione finale sulla classe, approvata e sottoscritta dall'intero consiglio di classe contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati dal consiglio di classe);
2. I programmi d'esame, preparati e firmati dai docenti e dagli alunni, divisi per disciplina.
3. Eventuali documentazioni significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio.

Nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vengono inoltre presentati:

- per gli studenti con certificazione L. 104/92, gli elementi caratterizzanti del PEI, l'eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento delle stesse e di valutazione. L'elaborato di esame e il colloquio dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti a quello studente e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente l'uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica.
- per gli studenti con DSA, gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi.
- per gli studenti con svantaggio (BES), gli elementi caratterizzanti il loro percorso personalizzato e tutte le altre indicazioni ritenute utili;
- per gli studenti stranieri, gli elementi caratterizzanti il loro percorso personalizzato, con riferimento alla loro crescita e maturazione anche in relazione all'apprendimento della lingua italiana.

3. Ammissione all'Esame di Stato

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (tre quarti del monte ore complessivo, ex art. 5, c. 1, D. lgs n. 62/2017), è disposta, con delibera del consiglio di classe; nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione [...] all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, c. 2, D. lgs n. 62/2017 e art. 2, c. 3, O.M. n. 52/2021).

La partecipazione alle prove INVALSI per quest'anno NON rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove (art. 7, c. 4, D. lgs n. 62/2017).

La decisione relativa all'ammissione agli esami, operata seguendo i criteri stabiliti all'uopo dal Collegio dei docenti (seduta del 24 maggio 2021) e allegati al presente documento, appartiene all'intero consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato).

L'esito della valutazione è affisso presso l'Istituto sede di esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso" e reso disponibile tramite registro elettronico. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. (CM. 48 del 31 maggio 2012).

4. Voto di Ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, in misura intera, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017) ed è coerente con la certificazione delle competenze (art. 1, c. 3, D.M. n. 742/2017); in base a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti lo stesso sarà il frutto dell'analisi del percorso scolastico del triennio, secondo una griglia di rilevazione approvata dal Collegio dei docenti in data 24/05/21. La media dei risultati ottenuti nel corso del triennio non è utilizzata per l'attribuzione di detto voto e può avere, al massimo, un mero ruolo indicativo e orientativo..

Tale voto di ammissione, espresso in decimi ed in frazione intera, sarà trascritto sulla scheda personale di ciascun alunno ammesso all'Esame di Stato e sul documento di valutazione.

5. Giudizio globale d'ammissione

Il voto di ammissione corrisponde ad un giudizio globale, stilato in base ai descrittori precedentemente citati.

6. La prova orale

La prova orale prevista dall'OM n. 52/2021 è da considerarsi sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3. La stessa è finalizzata a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere e delle eventuali competenze nello strumento musicale, laddove previsto nel curriculum del singolo alunno (art. 8, c. 5, D. lgs 62/2017). Criteri per la conduzione della prova orale (art. 2, c. 5, O.M. n. 52/2021): L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

Il colloquio (ai sensi di quanto previsto dalle normative precedenti) non consisterà comunque nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Educazione Civica.

In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Per il colloquio pluridisciplinare ogni alunno predispose un suo percorso, che prepara a partire dal suo elaborato, anche utilizzando schemi, mappe concettuali, immagini, fascicoli, materiale multimediale, autentico o elaborato per l'occasione. L'esame comincerà dalla trattazione di detto elaborato. L'alunno si muoverà poi liberamente, attuando i collegamenti predisposti e mostrando la sua capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di un'esposizione ricca, articolata e armonica (fermo restando l'accertamento dei traguardi di competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per gli alunni con certificazione o altri BES, le modalità di conduzione del colloquio saranno le medesime e saranno facilitate, ove presente, dall'insegnante di sostegno ovvero dall'intera Sottocommissione, anche con l'ausilio di documenti o sussidi appositamente realizzati, avendo cura di dare tutto il tempo necessario ad esprimersi correttamente.

La valutazione dell'esame orale, da esprimere in decimi, tiene conto degli indicatori, la cui declinazione in voto è inserita in allegato al presente documento, unitamente alle griglie di valutazione e correzione di tutte le prove di esame.

7. Voto finale d'esame

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed è costituito dalla media tra il colloquio orale e il voto di ammissione. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

"Sarà [...] cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame [...] far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi." (C.M. 51 del 20 maggio 09 e C.M. n. 49 del 20 maggio 2010).

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e quello del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (art. 8, c. 7, D. lgs 62/2017).

Il giudizio finale è formulato utilizzando i descrittori allegati in tabella e comprensivi della discussione dell'elaborato

8. Criteri di assegnazione della lode

Ai sensi dell'art. 4, c. 3, O.M. n. 52/2021 la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Tra i criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del punteggio finale all'Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi), relativi ai crediti e al curriculum si terrà conto in particolar modo dei seguenti indicatori:

1. andamento costante/in progressione nel triennio;
2. atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica;
3. ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti;
4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del PTOF con esiti positivi (certificazioni, partecipazione con menzione di riconoscimento a concorsi e manifestazioni di carattere sportivo e/o musicale).

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una proposta del Collegio Docenti che sarà portata all'attenzione della Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria.

9. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze (definita dal D. lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9 e dal DM 742/2017) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

I principi dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono i seguenti:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Si riporta [al seguente link](#) il modello di certificazione delle competenze previsto dal DM 742/2017 e dalle linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, comprensive di quelle previste per la prova nazionale.

10. Rimandi

Per quanto sopra non espressamente menzionato (ad esempio, relativamente all'elaborato finale) ovvero non specificato e/o non deliberato dagli OOCC si rimanda in ogni caso alla normativa vigente e citata, oltre che nel corso del documento, anche in premessa al punto 1.

Si allegano:

- griglia per l'attribuzione del voto di ammissione;
- griglia per la valutazione dell'esame orale (comprensivo di discussione dell'elaborato);
- griglia per l'attribuzione del voto finale e del giudizio.

Revisionato e approvato alla luce di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 24/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti